

Causa A e altri c. Italia - Prima sezione 7 settembre 2023 (ricorso n. 17791/22)

Causa Landini c. Italia - Prima sezione 12 ottobre 2023 (ricorso n. 48280/21)

Causa A.S e M.S. c. Italia - Prima sezione 19 ottobre 2023 (ricorso n. 48618/22)

Provvedimenti riguardanti minori – Omessa esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali riguardanti la regolamentazione del diritto di visita del padre – Ritardo nell'adozione delle misure atte a garantire il diritto di visita – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall'art. 8 CEDU – Sussiste.

Integra la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del padre non affidatario.

Fatti. Qui di seguito si sintetizzano le vicende oggetto delle sentenze, le quali sono - come spesso accade in casi simili - molto intricate e delicate, sia per la materia sia per l'incastro dei tempi.

A) Nel primo caso, A. aveva avuto da D. due figli (B. nel 2009 e C. nel 2011). Senonché, a causa della sua condizione di detenuto condannato per associazione mafiosa, non li aveva riconosciuti. Ciononostante, D. lo visitava in carcere, portando i figli.

Nel 2016, egli si era “pentito” ed era entrato nel programma di protezione. Nella sua nuova posizione aveva chiesto di poter riconoscere i figli e aveva domandato di vederli con regolarità. A riscontro di questa decisione, la madre D. aveva interrotto le visite in carcere (v. n. 8 della sentenza).

Nel 2017, il tribunale dei minori - pendenti gli accertamenti biologici - nominò una curatrice, la quale nell'ottobre di quell'anno formalizzò l'istanza che fossero organizzate sessioni di visita, alle quali però la madre D. si oppose e che non ebbero mai luogo.

Nel 2018 la paternità fu accertata e fu disposta la perizia psicologica su entrambi i genitori. La perita nominata - però - soltanto nel maggio 2019 dichiarò che, per il suo carico gravoso di lavoro e per la complessità del caso, doveva rinunciare all'incarico (v. n. 14 della sentenza). Nel settembre 2019, la curatrice svolse un incontro con i bambini B. e C. e ne assunse l'informazione che essi desideravano vedere il padre e chiese l'organizzazione di incontri. Viceversa, ma solo nel 2020, il tribunale dei minori - preso atto della relazione della curatrice - decretò l'affido esclusivo dei minori alla madre, con diritto di visita del padre, che avrebbe dovuto essere esercitato nelle forme stabilite d'intesa tra i servizi sociali e i responsabili del programma di protezione.

A. e la curatrice fecero appello contro questa decisione. Nel 2021, la corte d'appello di Roma rigettò l'appello.

Parallelamente e nel frattempo, si erano svolti altri momenti procedurali inerenti all'inclusione dei bambini nel programma di protezione, in esito ai quali essi erano stati trasferiti in un apposito centro. Nondimeno, il diritto di visita non si era mai concretizzato con continuità (incontri erano avvenuti solo a partire dal maggio 2021).

A., in proprio e in rappresentanza dei figli, fece ricorso alla Corte EDU, adducendo la violazione dell'art. 8. I ricorrenti erano rappresentati proprio dalla curatrice, la quale era anche avvocato.

B) La vicenda nel secondo caso inerisce alla relazione interrotta tra il ricorrente Marco Landini e R., madre di suo figlio A.

Costoro si separarono quasi subito dopo la nascita del minore nel 2008. Nel 2009, il Landini si rivolse al tribunale dei minori di Genova per ottenerne misure atte a garantire il suo diritto di visita, al quale in via di fatto la R. si opponeva. Tra il 2009 e il 2017 il tribunale e la corte d'appello si pronunciarono più volte sui vari ricorsi di R. e del ricorrente riguardanti le modalità di esercizio del diritto di visita del ricorrente. Il 29 maggio 2019 il ricorrente adì il tribunale sostenendo che R. continuava ad impedire, con il suo comportamento, l'esercizio del diritto di visita, e presentando anche un'istanza in via d'urgenza, volta a ottenere che il figlio potesse trascorrere una parte delle vacanze scolastiche in Australia con lui, dove, nel frattempo, si era trasferito.

Sulla base del principio che i trasferimenti all'estero del minore devono essere assentiti da entrambi i genitori e preso atto che la madre vi si opponeva, la corte d'appello di Genova, nel 2021, respinse le domande del padre.

La Cassazione tuttavia annullò questo diniego per il vizio procedurale che il minore non era stato sentito, nonostante che fosse ultra-dodicenne. Sicché nel 2023, la corte d'appello emanò un provvedimento per cui il minore poteva viaggiare verso l'Australia tre settimane all'anno.

Il Landini però presentò ricorso per sentire dichiarata la violazione dell'art. 8.

C) La terza vicenda (dedotta nella causa *A. S. e M. S.*) vede protagonista A.S. - un uomo nato nel 1975 - e C.C., sua moglie, i quali avevano generato M.S., nato nel 2008. Ben presto la relazione si era guastata e il tribunale aveva pronunciato la separazione giudiziale, disponendo peraltro una perizia psicologica sui coniugi. Ne era emerso un rapporto molto conflittuale, nel contesto del quale l'autorità giudiziaria affidò il minore a entrambi i genitori, stabilendo la residenza presso la madre e riconoscendo il diritto di visita al padre (qui primo ricorrente).

Nel gennaio 2017, la madre fece appello contro la pronuncia del tribunale di Roma, chiedendo l'affido esclusivo e - di fatto - opponendosi alle visite del padre. Ma la corte d'appello rigettò il gravame. Nel luglio 2018, onde dare esecuzione al dettato dei giudici, i carabinieri si recarono presso la dimora della madre per sentire il bambino, il quale tuttavia si oppose alle visite, narrando ai carabinieri del pessimo rapporto tra i genitori, ragione per la quale egli si sentiva a disagio col padre e non intendeva vederlo. Indi il pubblico ministero si determinò a chiedere la sospensione della potestà di genitore in capo al padre e l'affido esclusivo alla madre. Ma il tribunale dei minori rigettò l'istanza del pubblico ministero. Inoltre, una relazione scritta dei servizi sociali espone che la madre partecipava molto malvolentieri alle sessioni di visita e che anzi la sua condotta di condurre il minore lontano da Roma (cioè a Valtopina, in Umbria) costituiva una flagrante violazione delle determinazioni iniziali del giudice.

Pertanto, in data 23 ottobre 2018, il tribunale affidò il minore ai servizi sociali e nominò una curatrice (v. n. 18 della sentenza). Costei chiese subito il trasferimento del minore in istituto (v. n. 20).

In data 5 dicembre 2018, si svolse un incontro in forma protetta tra padre e figlio: ma esso - per come riferì l'assistente sociale - finì dopo 10 minuti e il minore ne uscì in lacrime (v. n. 22).

Dopo ulteriori complessi e dolorosi sviluppi - nei quali si registrò la determinata opposizione del minore a incontrare il padre - il tribunale dispose il collocamento del minore in una struttura semi-residenziale, entro la quale i servizi sociali avrebbero dovuto determinare le modalità di un recupero di rapporti equilibrati con entrambi i genitori.

Nondimeno - da un referto dei servizi sociali del giugno 2019 - emerse che la madre si opponeva a qualsiasi contatto tra padre e figlio (v. n. 36). Successivamente, durante l'estate 2019, la madre di fatto mancò di eseguire il provvedimento giudiziario di collocamento nella struttura semi-residenziale, poiché non si presentava agli appuntamenti per la restituzione del minore. Tra la fine di agosto e il 6 dicembre 2019, fu la polizia a tentare di effettuare coattivamente la restituzione del minore alla struttura, ciò che riuscì solo in quest'ultima data. Il 20 marzo 2020, l'educatrice della struttura redasse un rapporto in cui evidenziava che la condotta della madre, sostenuta dai suoi genitori (i nonni materni del minore), era intrusiva e condizionante e che a tale comportamento era dovuta la chiusura verso il padre.

La vicenda ebbe ulteriori tortuosi sviluppi, in virtù dei quali fu dichiarata la sospensione della potestà genitoriale di madre e padre; il minore fu allontanato dalla madre e il suo rapporto col padre migliorò. Tuttavia, in data 29 aprile 2022, la sospensione della potestà fu revocata, la residenza presso la struttura semiresidenziale fu prolungata e furono previste permanenze alternate con ciascuno dei genitori.

Il padre, nel frattempo, aveva interposto ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 8, a causa dell'impossibilità di fatto di esercitare il diritto di visita e di instaurare un rapporto con il figlio.

Diritto. La Prima sezione, all'unanimità, accoglie i tre i ricorsi.

A) Nel caso *A. e altri*, la Prima sezione esamina il caso in composizione plenaria.

Essa prende in considerazione le ragioni della Rappresentanza italiana, la quale aveva evidenziato l'estrema complessità della situazione quale motivo d'inesigibilità di un comportamento diverso: vi si sovrapponevano gli aspetti dovuti alla peculiare situazione del padre, all'ondivago andamento delle perizie e dei pareri sui bambini (alcuni dei quali favorevoli ai contatti col padre, altre - specie dopo la loro associazione al programma di protezione - molto scettici) e poi alle difficoltà logistiche dovute all'erompere della pandemia da COVID-19 (v. n. 97).

Tali ragioni, però, non vengono ritenute sufficienti. La Corte EDU ritiene decisivo che la pronuncia iniziale del 2017, che riconosceva la paternità di A. e gli attribuiva il diritto di visita, non ha mai avuto attuazione, per motivi addebitabili alle diverse autorità intervenute nel complesso intreccio procedimentale. La Corte sottolinea che gli obblighi positivi di tutela che promanano dall'art. 8 richiedono, in questi casi, un supplemento di diligenza e rapidità (v. n. 115); le autorità italiane non hanno invece profuso sforzi adeguati e tempestivi per eseguire le decisioni giudiziali.

Condanna quindi lo Stato italiano a versare a titolo di danno morale al padre 8 mila euro; di danno morale, a ciascuno dei figli 8 mila euro; 50 euro per spese del padre; 5 mila euro alla curatrice per spese.

La sentenza è divenuta definitiva il 7 dicembre 2023.

B) Nel caso *Landini*, la Corte EDU svolge - in composizione ristretta - poche considerazioni, basate essenzialmente sulle lungaggini del procedimento, che di fatto hanno compresso immotivatamente il diritto di visita del padre. Condanna quindi lo Stato italiano a versare a titolo di danno materiale 4 mila euro, 7 mila per il danno morale e 13 mila per le spese.

C) Nel terzo caso, giudicando in composizione plenaria, la Corte EDU ritiene legittimato il padre a stare in giudizio, oltre che per sé, anche per il figlio.

Indi accoglie il ricorso, a motivo che le autorità italiane non hanno profuso sforzi sufficienti a far eseguire le decisioni giudiziali, il cui contenuto era volto a mantenere un filo di contatto tra padre e figlio e a consentire a quest'ultimo di sviluppare un rapporto più sano e meno condizionato dal comportamento della madre. Sotto questo aspetto, la sentenza evidenzia che, in ragione della lentezza del procedimento complessivo e degli atti esecutivi dei provvedimenti del giudice non è stato - in fatto - colto il giusto equilibrio tra l'interesse del bambino a essere posto al riparo dai conflitti tra i genitori e quello, pure a lui intestato, di poter mantenere una relazione con il padre. Essa quindi si rifà ai principi enunciati nelle sentenze *Strumia c. Italia* del 2016 e *R.B. ed M. c. Italia* del 2021 (v. nn. 162-167). Condanna quindi lo Stato italiano a versare a titolo di danno morale 5 mila euro per il padre, 12 mila per il minore e 9 mila per le spese.

La sentenza è divenuta definitiva il 19 gennaio 2024.